



# COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

### OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016**

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta**, del mese di **novembre**, alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MATTIO Daniele	SINDACO	Sì
2. PEROTTO Aldo Bartolomeo	VICE SINDACO	Sì
3. DISDERI Katia Nicoletta	CONSIGLIERE	Sì
4. MELLANO Luca Francesco	CONSIGLIERE	Sì
5. RIBERI Laura	CONSIGLIERE	Sì
6. ZAVATTERI Michele	CONSIGLIERE	Sì
7. CROSETTI Giuseppe Felice	CONSIGLIERE	Sì
8. BARAVALLE Gianpiero	CONSIGLIERE	Sì
9. BERTORELLO Remigio Mario	CONSIGLIERE	Sì
10. FORMIGLIA Mauro	CONSIGLIERE	Sì
11. BUASSO Andrea	CONSIGLIERE	Sì
12. COSTA Graziella	CONSIGLIERE	Sì
13.		
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	0

Essendo legale il numero degli intervenuti, come sopra accertato all'appello, il signor **MATTIO Daniele** in qualità di **Sindaco** ed a seduta dichiarata aperta invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi del D.Lgs.267/00 art.97 comma 4°, partecipa all'adunanza l'infrascritto **BRONDINO dr. Fulvio** Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario illustra i contenuti della deliberazione, precisando che non ci sono partecipate in perdita.

Preso atto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., art. 4 comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente e indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Riconosciuto, nel contempo, che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato in base a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti oppure allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie a supporto di enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici previste all'art.3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...omissis...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 29 agosto 2017, avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del D.Lgs n° 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica" e considerato che è necessario provvedere alla ricognizione periodica delle partecipazioni (ex art. 20 del D.Lgs 175/2016)

Rilevato che dal piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1 c. 612 Legge 23 dicembre 2014 n° 190 tale ricognizione delle partecipazioni (individuando quelle che eventualmente dovrebbero devono essere alienate) costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31

dicembre di ogni anno) ai sensi del già citato art. 20/D.lgs 175/2016, T.U.S.P. e art. 1 c. 612 Legge 190/2014;

Tenuto conto che, ai fini i cui sopra, devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – vale a dire di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c.1. T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) Sono tra quelle previste dall'art. 20, comma 2 , T.U.S.P., ossia:
  - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 (cinquecentomila) di euro;
  - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, (tenuto conto che per le società di cui all'art.4, comma 7, D.L.vo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo);
  - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4 T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni di cui al predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Verificato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici d'interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, del decreto legislativo n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune in considerazione del fatto che l'affidamento dei servizi in corso affidati alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite o autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Rilevato che le società in "house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.L.vo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art.4, comma 1 , D.L.vo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati attraverso le attività ed i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Riconosciuto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P., e che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n° 45 in data 29 dicembre 2021 avente per oggetto: "Revisione periodica delle Partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 175/2016";

Dato atto che la competenza della ricognizione è del Consiglio Comunale;

Visto che l'esito della ricognizione effettuata che dovrà essere inviato al B.D.A.P. entro il 31/01/2023;

Dato atto che le società partecipate oggetto di questa ricognizione straordinaria producono servizi generali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 in data 17 ottobre 2023, avente per oggetto: "Revisione periodica delle partecipate ex art. 20 del D.Lgs 175/2016 – Proposta di conferma al Consiglio";

Letto, approvato e sottoscritto.

### **Richiamati i seguenti provvedimenti riguardanti la gestione dell'esercizio finanziario 2023:**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71, in data 07 settembre 2022, avente per oggetto: "Approvazione Programma OO.PP. anno 2023 e Pluriennale 2023-2024-2025"

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 20/12/2022 avente per oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2024/2025 – Programma OO.PP. anno 2023 e Pluriennale 2023/2024/2025 – Competenza Comunale D.Lgs 50/2016 e Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 – Aggiornamento"

Richiamata la deliberazione n. 46 del 20/12/2022, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio anno 2023, il bilancio pluriennale 2023-2024-2025 e allegati in conformità alle vigenti disposizioni legislative;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 08.07.2022 e le successive delibera del Consiglio Comunale n. 25 in data 20 settembre 2022, avente per oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2024/2025;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 30 gennaio 2023, avente per oggetto: "Approvazione del piano integrato 2023/2024/2025 di attività e organizzazione ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 in data 28 febbraio 2023, avente per oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui, ai fini della formazione del rendiconto 2022", sulla base della quale si rende necessario procedere all'opportuna variazione del bilancio in termini di cassa;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 16 in data 28 febbraio 2023, avente per oggetto: "Variazione per somme esigibili al Bilancio 2022-2023-2024 a seguito del

riaccertamento ordinario dei residui, ai fini della formazione del rendiconto 2022, con individuazione del fondo pluriennale vincolato 2023”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 18 in data 28 febbraio 2023, avente per oggetto: “Variazione per somme esigibili al Bilancio 2023-2024-2025 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, ai fini della formazione del rendiconto 2022, con individuazione del fondo pluriennale vincolato 2023”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 19 in data 28 febbraio 2023, avente per oggetto: “Variazione di Bilancio 2023 (cassa) a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n° 118/2011”

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 28 febbraio 2023, avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023 e al pluriennale 2023/2024/2025 / Competenza della Giunta in via d’urgenza (art. 175, comma 4 TUEL)”, ratificata in data odierna dal Consiglio Comunale con verbale n. 2;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 28 febbraio 2023, avente per oggetto: “Approvazione rendiconti dell’Economista e degli Agenti Contabili relativi al 2022 e presa d’atto della consegna del Conto del Tesoriere”

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 settembre 2021 avente per oggetto: “Art. 232, comma 3 del D.L. 267/2000 – Esercizio facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale”

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28 settembre 2021 avente per oggetto: “Esonero predisposizione del Bilancio consolidato ai sensi dell’articolo 233 bis, comma 3, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’articolo 1, comma 831, della Legge 20 dicembre 2018 n. 145”;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 21 del 28 febbraio 2023, avente per oggetto: “Stato Patrimoniale (semplificato) e Inventario. Situazione al 31 dicembre 2022 (ovvero al 1° gennaio 2023). Provvedimenti” e la relativa delibera consigliare in data odierna di presa d’atto (verbale n° 4);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 settembre 2021 avente per oggetto: “Art. 232, comma 3 del D.L. 267/2000 – Esercizio facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale”

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 28 febbraio 2023, avente per oggetto: “Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato. Esercizio dell’opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa d’atto dell’opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUE”;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 23 del 28 febbraio 2023, avente per oggetto: “Approvazione Relazione al Rendiconto di gestione. Proposta di Rendiconto 2022”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 in data 20/03/2023, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2022 da cui risulta un risultato di amministrazione al 31.12.2022 di € 789.826,13 di cui disponibile € 743.827,65;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 in data 20 febbraio 2023, avente per oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2023, al bilancio pluriennale 2023-2024-2025 e al D.I.P. 2023-2024-2025”

Dato atto che in data 31 maggio 2023, con delibera verbale n. 40, la Giunta Comunale ha variato, in via d’urgenza, il Bilancio di Previsione 2023, il bilancio pluriennale 2023-2024-2025 e che l’atto stesso è sottoposto alla ratifica del Consiglio Comunale nella seduta del 29 giugno 2023 (verbale n. 14);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 04 gennaio 2023 avente per oggetto: “Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Parte contabile 2023”, con le

successive delibere di aggiornamento G.M. 31 del 20 aprile 2023 e G.M. 41 del 31 maggio 2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 nella seduta del 29 giugno 2023, avente per oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio – Approvazione dello Stato di attuazione dei programmi”;

Dato atto che in data 29 agosto 2023 maggio 2023, con delibera verbale n. 55, la Giunta Comunale ha variato, in via d’urgenza, il Bilancio di Previsione 2023, il bilancio pluriennale 2023-2024-2025 e che l’atto stesso è sottoposto alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni (verbale n. 19);

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio, da adottare a cura dell’organo consiliare entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

Dato atto che, nel corso dell’esercizio 2023, non sono state adottate con determina dirigenziale variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 5.

Sulle variazioni di bilancio di Giunta o di Consiglio è stato acquisito il parere del revisore dei Conti, agli atti nel registro dei verbali del Revisore dei conti (nella fattispecie delle delibere di Giunta assunte in via d’urgenza il parere del revisore è stato acquisito al momento della ratifica consigliere);

Nel corso del 2023 non sono stati effettuati prelievi dal Fondo di Riserva e Fondo di Riserva di cassa;

Visto l’art. 1 commi da 709 a 713 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) relativi ai nuovi principi in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali ivi compresi i Comuni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 21 giugno 2023 avente per oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P. Semplificato) 2024-2025-2026 e Verifica Stato di Attuazione dei Programmi 2023-2024-2025”

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29 giugno 2023 avente per oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P. Semplificato) 2024-2025-2026 e Verifica ed approvazione Stato di Attuazione dei Programmi 2023-2024-2025”

Dato atto che il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione ai sensi dell’Art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge 113/2021 di cui il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - triennio 2024 - 2025 – 2026 sarà complementare, verrà approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione 2024 e Pluriennale 2024-2025-2026 (ultimo riferimento PIAO delibera GM 10 del 30 gennaio 2023)

Visto lo Statuto Comunale, approvato con C.C. n° 3 del 02 marzo 2004;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n° 16 del 29 maggio 2018, in base al quale la Giunta Comunale deve trasmettere ai consiglieri comunali la comunicazione di avvenuto deposito della bozza del bilancio di previsione e gli annessi allegati, e la possibilità di presentare emendamenti al bilancio da parte dei membri dell’organo consiliare;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Dato atto che, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione 2024 (che si approva in questa stessa seduta), verrà approvato, da parte della Giunta, il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione ai sensi dell’Art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge 113/

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Revello. Responsabile Procedimento: Ferreri Patrizia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line*

Ricordato che la popolazione residente in questo Comune, calcolata al 31/12/2022 è di n. 4196 abitanti;

Visto l'art. 1 commi da 709 a 713 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) relativi ai nuovi principi in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali ivi compresi i Comuni;

Visto l'art. 106 del D.L. 19/05/2020 n. 34 "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- il D.Lgs 36/2023
- il D.Lgs. 165/2001
- la Legge n.178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30/12/2020 – Suppl. Ordinario n.46.
- la Legge 30/12/2021 n° 234 Legge di Bilancio 2022
- la Legge 29/12/2022 n° 197 Legge di Bilancio 2023

Vista la nota di aggiornamento al DEF (NADEF) del 2023, approvata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023, con le nuove previsioni per il triennio 2024-2026;

Dato atto che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, ha approvato la Manovra Finanziaria per l'anno 2024 – cd Legge di Bilancio, che passerà all'esame del Parlamento per la definizione vera e propria, con eventuali modifiche e/o aggiunte da perfezionare entro il 31.12.2023, per l'entrata in vigore dall'1.1.2024;

Visto il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che novella: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti: n. 12 votanti: n. 12, voti favorevoli: n. 12, contrari: n. zero, astenuti: n. zero

## **DELIBERA**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023,
3. di confermando il mantenimento senza interventi delle attuali partecipazioni nelle seguenti società:
  - ***I.A.C.D.A. s.p.a.** (Azienda Cuneese dell'Acqua) che provvede alla gestione del servizio idrico integrato. Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 ed oggi dal D.L.vo n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed, in parte, dall'art.23 bis del D.L. n. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23*

*bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma.*

□ **CO.GE.S.I. srl (Società Consortile a responsabilità limitata)** che ha, come attività raccolta, trattamento e fornitura acqua (codice attività 36), gestione delle reti fognarie (codice 37) altri servizi di sostegno alle imprese n.a.c (codice 82).

□ **AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE** che ha, quale oggetto sociale, la gestione nel campo del turismo, con attività di promozione, accoglienza, informazione, assistenza turistica a livello locale.

□ **TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE (Società Consortile a Responsabilità limitata)** che ha, quale oggetto sociale: Altre attività dei servizi di informazione nca J.63.99.

4. Di dare atto che le società sopra citate rientrano nel novero delle “società che svolgono servizi di interesse generale” e pertanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
5. Di provvedere, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio, mediante i competenti uffici comunali, alla comunicazione dell'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, rendendo disponibili le informazioni alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ed alla struttura Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) come previsto all'articolo

Successivamente, in relazione all'urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con la seguente votazione espressa nei modi di legge, palesemente espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti: n. 12 Votanti: n.12, Favorevoli: n.12, Contrari: n. zero, Astenuti: n.zero, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
F.to: MATTIO Daniele

**IL CONSIGLIERE COMUNALE**

Firmato digitalmente  
F.to: PEROTTO Aldo Bartolomeo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
F.to: BRONDINO dr. Fulvio